

**Legge regionale 19 gennaio 2001, n. 1 (BUR n. 8/2001)**

**INTERVENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI E PARITARIE (1) (2)**

**Art. 1 – Finalità.**

1. La Regione del Veneto nell'ambito della completa applicazione delle norme in materia di diritto allo studio e di riordino dei cicli e al fine di garantire la parità scolastica, interviene in favore delle famiglie degli alunni del sistema scolastico d'istruzione.

**Art. 2 – Obiettivi.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 ed in particolare per garantire il diritto all'accesso ed alla frequenza, la parità nell'accesso e nella frequenza e per promuovere il successo formativo, la Regione interviene mediante buoni scuola agli alunni e alle loro famiglie di cui all'articolo 3.

2. I buoni scuola di cui al comma 1 sono destinati a totale o parziale copertura delle spese effettivamente sostenute a partire da quelle d'iscrizione, di acquisto di testi e sussidi scolastici, di frequenza e di sostegno dei disabili.

**Art. 3 – Destinatari.**

1. Sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli studenti residenti nel territorio regionale frequentanti le scuole statali e paritarie private e degli enti locali, nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza alla scuola secondaria.

2. Fino alla definizione del percorso triennale per la parificazione delle scuole di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono destinatari degli interventi previsti dalla presente legge le famiglie degli alunni residenti nel territorio regionale, frequentanti le scuole statali e non statali che siano legalmente riconosciute, paritarie, parificate, autorizzate, atte a garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola secondaria superiore.

**Art. 4 - Buoni scuola.**

1. I buoni scuola di cui all'articolo 2, devono essere rapportati alle condizioni reddituali e al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo i criteri del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", nonché all'entità delle spese scolastiche complessivamente gravanti sul nucleo medesimo, privilegiando le famiglie a minor

reddito.

2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare che si esprime nel termine di sessanta giorni, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, determina i criteri e le modalità per l'erogazione dei buoni scuola.

3. Per l'assegnazione dei buoni scuola si provvede a mezzo di appositi bandi.

**Art. 5 - Norma finale.**

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono integrativi e complementari a quelli previsti in materia dalla vigente normativa statale e regionale.

**Art. 6 - Norma finanziaria.**

omissis <sup>(3)</sup>

- 1    ()    Il comma 1 dell'art. 138 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ha confermato in capo alla Regione la competenza in materia di erogazione di contributi alle scuole non statali.
- 2    ()    Vedi anche le disposizioni della legge regionale 31 marzo 2017, n. 8 “Il sistema educativo della Regione Veneto” con particolare riferimento all’articolo 8.
- 3    ()    Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.